



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 485 DEL 10/12/2024

Settore proponente: Settore III - Affari Generali Servizi alla collettività

OGGETTO: ACCENSIONE FUOCHI PER ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE LIGNEO-VEGETALE SPIAGGIATO A SEGUITO DI EVENTI METEO-MARINI SUGLI ARENILI IN AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE A PRIVATI

La Sindaca

Premesso che il cambiamento climatico in atto a cui conseguono eventi meteorologici estremi con piene del Fiume Cecina che comportano aumenti del trasporto solido consistenti soprattutto di materiale vegetale e mareggiate estreme che interessano la costa, sia nella stagione estiva che invernale, a cui conseguono cospicui spiaggiamenti di materiale vegetale;

Preso atto dei frequenti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione toscana e in particolare il territorio comunale di Cecina sotto forma di piogge intense, temporali e mareggiate;

Considerato che in conseguenza dei predetti eventi meteo marini la costa nell'ambito del territorio comunale di Cecina è stata interessata da una rilevante quantità di legname (tronchi, canne, ramaglie, ecc.) spiaggiato che risulta tuttora in parte presente e che deve essere rimosso per garantire una fruizione sicura all'interno delle aree demaniali date in concessione a privati;

Ravvista la necessità di gestire e procedere tempestivamente alla pulizia delle spiagge ogni qual volta si verifichi un evento di spiaggiamento di materiale vegetale in seguito ad avverse condizioni meteo-marine;

Richiamata l'ordinanza commissariale n.6 del 16.05.2024 con la quale si disponeva che limitatamente al materiale vegetale più minuto costituito da canne, ramaglie ecc, con esclusione del periodo a rischio incendio di cui alle vigenti disposizioni della Regione Toscana, gli operatori balneari potevano procedere all'eventuale combustione (abbruciamento) in situ con le modalità indicate nella succitata ordinanza;

Preso atto della positiva sperimentazione delle modalità per il periodo di vigenza della suddetta ordinanza commissariale;

Ritenuto di confermare la procedura da seguire per la gestione dei materiali lignei di cui sopra, dandone piena informazione alla cittadinanza;

Considerato che nella zona delle Gorette a Nord del porto gli stabilimenti balneari rientrano in parte nella fascia di larghezza pari a 50m dal limite del bosco (pineta del tombolo) l'accensione dei fuochi dovrà essere effettuata nel pieno rispetto del Regolamento forestale DPGR 48/R/2003 – Capo IV – artt.58-69, con particolare riferimento alle modalità esplicitate nell'art.66 c.3 e 4;

Ritenuto pertanto opportuno alla luce delle considerazioni sopra esposte, in via temporanea fino al 30 giugno 2025 compreso (ovvero decorrenza periodo rischio incendi regionale), anche in deroga alle vigenti disposizioni comunali in materia;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visti:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;
- l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n.45/22;
- il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'area ambiente e per un'area più pulita in Europa);
- la legge forestale della Toscana n.39/2000 e il relativo regolamento forestale DPGR 48/R/2003;
- il vigente Regolamento del Demanio Marittimo;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- le norme di prevenzione della Regione Toscana per abbruciamenti e accensione dei fuochi;

In via straordinaria e temporanea, fino al 30 giugno 2025 compreso (ovvero decorrenza periodo rischio incendi)

DISPONE

- che, prioritariamente, il materiale ligneo depositatosi sulle spiagge in concessione dovrà, da parte degli operatori balneari essere selezionato suddividendo i tronchi di alberi dalle canne e ramaglie, previa asportazione di rifiuti inorganici;
- che limitatamente al materiale vegetale più minuto costituito da canne, ramaglie ecc, risultante dalla sopra citata cernita, ovvero escludendo il periodo a rischio incendio di cui alle vigenti disposizioni della Regione Toscana, gli operatori balneari potranno procedere all'eventuale combustione (abbruciamento) in situ con le modalità nel seguito dettagliate;
- che i tronchi di alberi dovranno essere opportunamente riposizionati nella parte alta della spiaggia emersa laddove non inficino la fruibilità della spiaggia stessa o nelle aree appositamente indicate dall'ufficio tecnico del comune;

DISPONE ALTRESI'

Che, in caso di abbruciamento del materiale vegetale più minuto gli operatori balneari (concessionari e/o i gestori e i soggetti incaricati per conto dell'Amministrazione Comunale), nell'ambito delle rispettive aree demaniali in concessione e/o di competenza, di prescrivere le seguenti modalità operative:

1. Il materiale vegetale deve essere privato da tutto il materiale estraneo (carta, plastica, gomme, ecc.) ed essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

2. Il materiale vegetale non dovrà contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento. Qualora sia presente tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti;
3. Il materiale vegetale con ingombro massimo di 1.0mc dovrà essere bruciato preferibilmente in bidoni metallici (permettendo così un miglior smaltimento delle ceneri);
4. Nel caso in cui il materiale vegetale sarà bruciato sulla sabbia dovrà essere disposto in cataste di dimensioni massime pari ad 1.0 metro stereo, possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo;
5. Ogni catasta dovrà essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete;
6. Non dovranno essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente se non nelle quantità indispensabili per l'accensione;
7. L'abbruciamento dovrà avvenire esclusivamente nella fascia di 5.0m a partire dal limite "lato mare" della concessione demaniale;
8. L'abbruciamento dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 5 alle 7 della mattina;
9. Le operazioni dovranno essere effettuate in condizioni di assenza di vento quando la colonna di fumo sale verticalmente e comunque con vento favorevole all'allontanamento dei fumi dalle aree retrostanti sia in presenza del centro abitato che di strade e/o pineta, in condizioni ottimali di visibilità, al fine di non intralciare il normale segnalamento marino, e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti;
10. Non è consentita la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o in luoghi vicini, oppure nell'ambito della medesima area in concessione demaniale;
11. Al fine di effettuare una sorveglianza ottimale si dovrà operare sempre con un adeguato numero di persone e mai soli, osservando la sorveglianza dell'area fino al completo spegnimento dell'abbruciamento;
12. Lo spegnimento dell'abbruciamento dovrà essere effettuato in modo accurato con acqua di mare e in nessun caso dovrà essere ricoperto da sabbia;
13. Dovrà essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne la dispersione e al termine delle operazioni dovrà essere effettuata la bonifica del suolo demaniale interessato. A tal fine è preferibile la formazione delle cataste su aree cementate al fine di favorire la rimozione delle ceneri che dovranno essere gestite come rifiuti. Se tale operazione sarà effettuata direttamente sui sedimenti dell'arenile, per eliminare i residui della combustione, dopo lo spegnimento dovrà essere rimossa una porzione adeguata di sabbia limitandosi allo strato in diretto contatto con la cenere da trattare anch'esso nell'ambito della normativa dei rifiuti;
14. Dovrà essere posto in atto qualunque accorgimento permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o rischi per la salute, al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento ambientale della terraferma e del mare;
15. gli abbruciamenti all'interno degli stabilimenti balneari delle Gorette a Nord del porto che rientrano nella fascia di larghezza pari a 50 metri dal limite del bosco (pineta del tombolo) dovranno altresì essere effettuati nel pieno rispetto del Regolamento forestale DPGR 48/R/2003 – Capo IV – artt.58-69, con particolare riferimento alle modalità esplicitate nell'art.66 - c.3 e c.4;

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione di copia della presente, per conoscenza e/o per quanto di competenza:

- ai Dirigenti dei Settori dell'Ente, ognuno per le rispettive competenze;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

- alla Capitaneria di Porto di Livorno e all'Ufficio locale Marittimo di Cecina;
- all'Ufficio Demanio del Comune di Cecina;
- alla Polizia Municipale di Cecina;
- all'Ufficio Protezione civile comunale;
- al Raggruppamento Carabinieri biodiversità di Cecina;
- alla Prefettura di Livorno;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Livorno;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Cecina;
- al Commissariato di Polizia di Cecina
- alla Regione Toscana;
- ad Arpat.
- agli operatori balneari
- alle associazioni di categoria

La divulgazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo online dell'Ente;

INFORMA che

- chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.
- la Polizia Municipale vigili sulla compiuta osservanza della presente ordinanza;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento;

La Sindaca
LIA BURGALASSI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)